

STUDIO GUARINO ASSOCIATO

Guida pratica

La scelta della forma societaria

Come orientarsi tra impresa individuale, società di persone, S.r.l., società semplice e strutture societarie più articolate

Documento informativo per imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi e famiglie imprenditoriali

www.studioassociatoguarino.it

www.incentivaziende.it

Prima di iniziare

Questa guida pratica è stata predisposta per offrire un primo orientamento sulla scelta della forma societaria. Non sostituisce una consulenza fiscale, contabile, societaria o legale sul caso concreto. Ogni decisione richiede la verifica della documentazione, dell'attività effettivamente svolta, dei soggetti coinvolti, dei rischi, della fiscalità applicabile e degli obiettivi dell'imprenditore o della famiglia imprenditoriale.

La scelta della forma societaria non dovrebbe essere guidata solo dal costo iniziale o dalla soluzione più rapida. Incide sulla responsabilità, sui rapporti tra soci, sulla gestione fiscale e contabile, sulla possibilità di accesso al credito, sulla finanza agevolata, sulla governance e sulla continuità dell'attività.

Obiettivo della guida

Aiutare il lettore a comprendere quali domande porsi prima di scegliere una forma giuridica e quali differenze valutare tra impresa individuale, società di persone, società di capitali, società semplice e strutture più articolate. La guida non propone una risposta valida per tutti, ma un metodo di lettura.

Indice

1. Perché la forma giuridica conta
2. Le domande da porsi prima della scelta
3. Impresa individuale e attività professionale
4. Società di persone: S.n.c. e S.a.s.
5. Società a responsabilità limitata e S.r.l.s.
6. Società semplice: quando può essere valutata
7. Holding e strutture societarie più articolate
8. Responsabilità, fiscalità, contabilità e governance
9. Finanza agevolata e forma giuridica
10. Errori frequenti da evitare
11. Scheda pratica di autovalutazione
12. FAQ e fonti tecniche

1. Perché la forma giuridica conta

La forma giuridica è la struttura attraverso cui l'attività viene esercitata. Non è un dettaglio amministrativo. Determina chi assume le decisioni, chi risponde delle obbligazioni, quali adempimenti contabili e fiscali devono essere rispettati, come entrano o escono i soci, come si distribuiscono gli utili e come l'impresa può crescere nel tempo.

Il Codice Civile stabilisce che le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati dalla legge. La società semplice, invece, ha una funzione diversa e non è destinata all'esercizio di attività commerciale. Questo principio, contenuto nell'articolo 2249 del Codice Civile, rende evidente che la scelta della forma non può essere casuale.

Una forma giuridica può essere adeguata nella fase iniziale e diventare insufficiente quando l'attività cresce. Può essere semplice da avviare, ma fragile nella gestione dei rapporti tra soci. Può limitare alcuni rischi, ma non eliminare quelli derivanti da garanzie personali, responsabilità degli amministratori, debiti fiscali, obblighi contabili o scelte non documentate.

Per questo la domanda corretta non è soltanto quanto costa costituire una società, ma quale struttura è coerente con l'attività, con i rischi, con le persone coinvolte e con gli obiettivi futuri.

2. Le domande da porsi prima della scelta

Prima di scegliere una forma societaria occorre ricostruire il progetto in modo concreto. La stessa attività può richiedere assetti diversi a seconda del numero dei soci, del capitale necessario, della presenza di immobili o beni rilevanti, del livello di rischio, della necessità di assumere dipendenti, della volontà di accedere a finanziamenti o incentivi e della prospettiva di far entrare nuovi soci.

Il primo tema è la responsabilità. Bisogna chiedersi se l'attività espone a rischi commerciali, contrattuali, finanziari o fiscali rilevanti e quali soggetti potrebbero risponderne. Il secondo tema è la governance, cioè chi decide e con quali regole. Il terzo è la fiscalità, che non può essere separata dalla contabilità, dalla distribuzione degli utili e dai flussi di cassa. Il quarto è la continuità, perché una struttura scelta oggi dovrebbe poter reggere anche l'evoluzione dell'impresa.

Una scelta realmente professionale parte quindi da una lettura coordinata di attività, soci, patrimonio, responsabilità, fiscalità, contabilità e prospettive di sviluppo.

Domanda guida

Se la mia attività crescesse, se entrasse un nuovo socio, se dovessi chiedere un finanziamento o se nascesse un problema tra soci, la forma scelta oggi sarebbe ancora adeguata?

3. Impresa individuale e attività professionale

L'impresa individuale è spesso la forma più immediata per avviare un'attività economica esercitata da una sola persona. Può essere adatta a iniziative semplici, con struttura contenuta e rischi limitati, ma non crea una separazione patrimoniale analoga a quella delle società di capitali.

Nell'impresa individuale l'attività e il soggetto titolare restano strettamente collegati. Questo può semplificare l'avvio, ma richiede particolare attenzione alla responsabilità patrimoniale, ai rapporti contrattuali, ai finanziamenti, alle garanzie e agli obblighi fiscali e contributivi.

Per il professionista o il lavoratore autonomo, la valutazione riguarda anche il regime fiscale, la posizione previdenziale, il volume atteso dei compensi, la tipologia dei clienti, l'organizzazione dei costi e la prospettiva di collaborazioni o crescita. In alcuni casi l'attività individuale resta coerente. In altri, può essere opportuno valutare una struttura societaria, soprattutto quando aumentano complessità, rischi o necessità organizzative.

4. Società di persone: S.n.c. e S.a.s.

Le società di persone possono essere utilizzate quando più soggetti intendono esercitare un'attività in forma comune. Sono strutture nelle quali il rapporto personale tra soci ha un peso importante e nelle quali la responsabilità deve essere valutata con particolare attenzione.

Nella società in nome collettivo, secondo l'articolo 2291 del Codice Civile, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Questo significa che la scelta della S.n.c. non può essere valutata soltanto per la semplicità gestionale, ma deve tenere conto dell'esposizione patrimoniale dei soci.

Nella società in accomandita semplice esistono due categorie di soci. Gli accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, secondo quanto previsto dall'articolo 2313 del Codice Civile. La distinzione tra ruolo gestionale e ruolo di investimento deve essere compresa prima della costituzione, perché incide sui poteri, sulle responsabilità e sui rapporti interni.

Le società di persone possono essere utili in specifici contesti, ma richiedono regole chiare tra soci, attenzione alla responsabilità e una valutazione preventiva degli effetti fiscali, contabili e patrimoniali.

5. Società a responsabilità limitata e S.r.l.s.

La società a responsabilità limitata è una delle forme più utilizzate per l'esercizio di attività imprenditoriali. Il suo tratto centrale è la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio dei soci. L'articolo 2462 del Codice Civile prevede che nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società con il suo patrimonio.

Questo principio non deve però essere interpretato come assenza di rischio personale in ogni situazione. Garanzie personali, fidejussioni, responsabilità degli amministratori, obblighi fiscali, irregolarità gestionali o commistione tra patrimonio personale e società possono creare esposizioni ulteriori. La responsabilità limitata non sostituisce una corretta amministrazione.

La costituzione della S.r.l. richiede un atto costitutivo redatto per atto pubblico, secondo l'articolo 2463 del Codice Civile. Lo statuto e l'atto costitutivo sono documenti importanti, perché regolano oggetto sociale, capitale, amministrazione, quote, decisioni dei soci, trasferimenti e funzionamento della società.

La S.r.l.s., disciplinata dall'articolo 2463-bis del Codice Civile, può essere costituita da persone fisiche con modello standard. Può essere una soluzione per determinate iniziative, ma la semplificazione iniziale non deve far trascurare la qualità delle regole societarie, la gestione contabile, i rapporti tra soci e le prospettive di crescita.

6. Società semplice: quando può essere valutata

La società semplice non è lo strumento per esercitare attività commerciale. Può essere presa in considerazione in contesti di gestione patrimoniale non commerciale, rapporti familiari, partecipazioni o beni da amministrare secondo regole condivise.

Il contratto sociale della società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti, secondo l'articolo 2251 del Codice Civile. Tuttavia, proprio perché lo strumento si fonda molto sulle regole interne, è essenziale che il contratto sia predisposto con attenzione.

La società semplice non deve essere presentata come protezione automatica del patrimonio. L'articolo 2267 del Codice Civile disciplina la responsabilità per le obbligazioni sociali, prevedendo che i creditori della società possano far valere i loro diritti sul patrimonio sociale e che, per le obbligazioni sociali, possano rispondere personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.

Per questo la società semplice deve essere valutata con prudenza. Può essere utile in determinati assetti patrimoniali, ma solo se ha una funzione reale e se le regole sono coerenti con beni, soci, obiettivi e fiscalità.

7. Holding e strutture societarie più articolate

La holding può essere valutata quando esistono partecipazioni in più società, esigenze di governo di un gruppo, rapporti familiari da organizzare, immobili o beni da separare dall'attività operativa, oppure una prospettiva di continuità generazionale.

Non è però una forma da scegliere per imitazione o per moda professionale. Una holding deve avere una funzione concreta: detenere e organizzare partecipazioni, regolare flussi, coordinare società operative, separare funzioni, rendere più chiara la governance o preparare passaggi futuri. Se manca questa funzione, rischia di aggiungere costi e complessità senza una reale utilità.

La valutazione di una holding richiede attenzione agli aspetti civilistici, fiscali, contabili e gestionali. Devono essere esaminati la composizione del gruppo, le partecipazioni, i rapporti tra società, i flussi finanziari, la distribuzione degli utili, la direzione e coordinamento, le eventuali operazioni straordinarie e gli effetti sul patrimonio personale e familiare.

8. Responsabilità, fiscalità, contabilità e governance

La scelta della forma societaria non può essere ridotta a una comparazione astratta. Ogni forma produce effetti diversi su responsabilità, fiscalità, contabilità e governance.

La responsabilità riguarda l'esposizione dei soci, dell'imprenditore e degli amministratori. La fiscalità riguarda il modo in cui vengono tassati redditi, utili, compensi e operazioni. La contabilità riguarda gli obblighi di registrazione, bilancio, adempimenti e controllo documentale. La governance riguarda chi decide, come decide e con quali regole.

Una struttura può essere corretta sotto un profilo e inadeguata sotto un altro. Una S.r.l. può limitare la responsabilità del socio, ma richiedere più attenzione contabile e amministrativa. Una società di persone può apparire più semplice, ma esporre i soci a responsabilità più ampia. Una società semplice può essere utile per regolare beni e partecipazioni, ma non per svolgere attività commerciale. Una holding può essere efficace in un gruppo, ma inutile in un'attività priva di partecipazioni o reali esigenze di coordinamento.

9. Finanza agevolata e forma giuridica

La forma giuridica può incidere anche sull'accesso a bandi, contributi, incentivi e strumenti di finanza agevolata. Molte misure prevedono requisiti specifici relativi a dimensione d'impresa, forma giuridica, codice ATECO, data di costituzione, sede, regime contabile, regolarità contributiva, investimenti ammissibili e situazione economico-finanziaria.

Per questo, prima di costituire una società o modificare una struttura esistente, può essere utile verificare se il progetto intende accedere a incentivi pubblici. In alcuni casi, una forma giuridica non coerente con il bando può rendere più difficile o impossibile la presentazione della domanda. In altri casi, la forma è ammissibile ma richiede specifici requisiti, documenti o condizioni da rispettare.

La finanza agevolata non garantisce l'ottenimento di contributi. Richiede analisi preventiva, rispetto delle procedure, coerenza dell'investimento e verifica puntuale dell'avviso. Per i profili legati a bandi, incentivi e misure agevolative, lo Studio può raccordarsi con la struttura partner IncentiviAziende.it, secondo le esigenze del cliente e la natura del progetto.

10. Errori frequenti da evitare

Il primo errore è scegliere la forma giuridica solo in base al costo di costituzione. Una struttura economica all'inizio può diventare onerosa se genera responsabilità, conflitti o difficoltà gestionali.

Il secondo errore è copiare la forma utilizzata da altri. Due attività apparentemente simili possono avere rischi, soci, investimenti, patrimoni e obiettivi molto diversi.

Il terzo errore è sottovalutare lo statuto. Nelle società, le regole sui soci, sugli amministratori, sulle quote, sulle decisioni e sull'uscita possono incidere più di quanto si immagini.

Il quarto errore è confondere responsabilità limitata con assenza di responsabilità. Anche nelle società di capitali, amministratori, garanti o soci che rilasciano fidejussioni possono assumere rischi rilevanti.

Il quinto errore è scegliere strumenti complessi senza una funzione reale. Società semplici, holding e riorganizzazioni devono rispondere a esigenze concrete, non a formule generiche.

11. Scheda pratica di autovalutazione

Prima di scegliere o modificare la forma giuridica, può essere utile rispondere per iscritto ad alcune domande. Le risposte non sostituiscono la consulenza, ma aiutano a preparare un confronto professionale più ordinato.

N.	Domanda	Note
1	L'attività sarà svolta da una sola persona o da più soci?	
2	Esistono soci operativi e soci solo finanziatori?	
3	L'attività comporta rischi contrattuali, finanziari, professionali o patrimoniali rilevanti?	
4	Saranno richiesti finanziamenti bancari o garanzie personali?	
5	Sono previsti immobili, beni strumentali importanti o partecipazioni societarie?	
6	Si prevede l'ingresso futuro di nuovi soci o investitori?	
7	La società dovrà partecipare a bandi o misure di finanza agevolata?	
8	Sono chiare le regole di amministrazione, voto, distribuzione utili e uscita dei soci?	
9	La forma scelta è compatibile con la crescita dell'attività nei prossimi anni?	
10	Sono stati valutati costi di gestione, adempimenti contabili e obblighi fiscali?	

12. FAQ

Qual è la forma societaria migliore?

Non esiste una forma migliore in assoluto. La scelta dipende da attività, rischi, soci, fiscalità, patrimonio, governance, investimenti e obiettivi futuri.

La S.r.l. protegge sempre il patrimonio personale?

La S.r.l. limita la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, ma non elimina ogni rischio personale. Garanzie, responsabilità degli amministratori, debiti personali o condotte non corrette possono incidere sulla posizione dei soggetti coinvolti.

La società di persone è più semplice della S.r.l.?

Può essere più semplice sotto alcuni profili, ma può comportare responsabilità personale più ampia dei soci. La semplicità amministrativa non va confusa con la protezione patrimoniale.

Quando può servire una società semplice?

Può essere valutata per la gestione non commerciale di beni, partecipazioni o rapporti patrimoniali, ma non è una soluzione automatica e richiede un contratto sociale coerente.

Quando può servire una holding?

Può essere valutata quando esistono partecipazioni, più società, esigenze di governance, continuità familiare o coordinamento di gruppo. Non è necessaria in ogni impresa.

La forma giuridica incide sui bandi?

Sì, molti bandi prevedono requisiti legati a forma giuridica, data di costituzione, dimensione, settore, sede e regolarità. La verifica va fatta sul singolo avviso.

Fonti tecniche di riferimento

Codice Civile, articolo 2249, tipi di società. Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codice Civile, articolo 2251, contratto sociale della società semplice. Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codice Civile, articolo 2267, responsabilità per le obbligazioni sociali nella società semplice. Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codice Civile, articolo 2291, società in nome collettivo. Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Codice Civile, articolo 2313, società in accomandita semplice. Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Codice Civile, articoli 2462, 2463 e 2463-bis, società a responsabilità limitata, costituzione e S.r.l. semplificata. Fonte: Documentazione Economica e Finanziaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Registro Imprese, informazioni su società di persone, società di capitali, società cooperative e iscrizioni nel Registro Imprese.

Unioncamere, guida "Come scegliere la forma giuridica d'impresa".

Nota finale

Le fonti indicate hanno valore di riferimento generale. La disciplina applicabile deve essere sempre verificata rispetto alla data, al caso concreto, alla documentazione disponibile e agli eventuali aggiornamenti normativi o amministrativi.